

Vinicio Brigante

La dematerializzazione dei servizi e degli spazi urbani: un modello perennemente incompiuto

(doi: 10.53227/105076)

Rivista di Digital Politics (ISSN 2785-0072)

Fascicolo 1-2, gennaio-agosto 2022

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Vinicio Brigante

La dematerializzazione dei servizi e degli spazi urbani: un modello perennemente incompiuto

THE DEMATERIALIZATION OF URBAN SERVICES AND SPACES: A PERENNIALY UNFINISHED MODEL

The paper aims to explore the theoretical and applicative perspectives that digital technology can unveil in urban contexts, with reference to notions of smart city and sharing economy, which risk configuring pathological hypotheses of non-regulatable spontaneous activities, when, on the contrary, they could play an ancillary and infungible role with respect to the provision of services in a renewed context of cities.

KEYWORDS *Digitalization, Data Interoperability, Sharing Economy, Urban Rationalization.*

1. Comporre aspetti apparentemente inconciliabili. Un approccio culturale nuovo per vecchi problemi

La necessità culturale di comporre aspetti diversi e apparentemente inconciliabili deve rappresentare una possibile chiave di lettura del presente e l'analisi congiunta di dematerializzazione e percorsi di rigenerazione urbana rappresenta un esempio di questa tendenza e un punto di osservazione privilegiato per apprezzare la tenuta di indagini condotte con questa prospettiva.

Il presente studio intende offrire alcuni spunti di riflessioni, non necessariamente risolutivi, rispetto ai rapporti che intercorrono tra digitale, servizi

Vinicio Brigante, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli, Federico II – Via Mezzocannone, 16 (ex dipartimento di Diritto amministrativo e Scienze dell'amministrazione Ugo Forti) – 80100 Napoli, email: vinicio.brigante@unina.it.

pubblici e i territori che di tali servizi usufruiscono, da un punto di vista principalmente giuridico.

Ci si trova, forse anche in concomitanza dell'attuazione del Pnrr, in un momento storico in cui serve ragionare sulla capacità elastica e di adattamento dei principi e dei concetti, per evitare di relegare le riflessioni in un contesto di anti-storicità (Giani 2021; Pugliatti 1978).

Pare evidente che alla base del cambiamento che interessa la società e, di riflesso, le istituzioni che la governano, vi sia il dato della complessità (Amato e Marongiu 1982), fattore di redistribuzione dei poteri, all'interno dello Stato e da questo verso il privato (Sassen 1998, 7-8)¹.

La complessità non rappresenta invero una novità ma è un concetto indeterminato che fornisce in maniera attendibile e flessibile il quadro delle sfide che interessano le istituzioni al cospetto del cambiamento che interessa la società. In altri termini, la complessità del presente è più «complessa» e articolata di quella del passato.

Nel contesto della dimensione distributiva e razionale del territorio, da un lato la complessità, dall'altro la relegazione del legislatore a un ruolo del tutto secondario per alcuni aspetti, hanno comportato uno spostamento del potere verso centri di aggregazione di regolazione anche esterni alla tradizionale dinamica organizzativa istituzionale, rispetto ai quali si registra l'affermazione di veri e propri poteri privati, paralleli a quelli istituzionali, ma invisibili e dai quali diventa finanche difficile tutelarsi (Ferrarese 2021)².

Applicare tali coordinate di riferimento al contesto urbano offre l'occasione di ripensare lo spazio cittadino come area astratta e potenzialmente priva di confini determinati e offre, al giurista, la possibilità di studiare la corrispondenza tra ambizioni e intenti realizzati, in relazione a due aspetti nodali nel dibattito odierno, la digitalizzazione e gli spazi urbani, posti in relazione diretta nella presente indagine.

Gli interventi istituzionali che si sono soffermati sul tema del rapporto tra digitale e spazi urbani sono caratterizzati da tanta buona volontà, ma anche da approcci privi di collegamento con il reale che hanno condotto a demagogia e proposto soluzioni che sono evaporate con lentezza. La digitalizzazione nella

¹ Nel contesto del cambiamento odierno, in cui i singoli fattori non perdono la loro specificità, pur essendo condizionati dal livello di formalizzazione e istituzionalizzazione, si rende necessario rinvenire un nucleo di diritti da preservare da ipotesi di arbitrio. Si tratta di una dimensione in cui il territorio, autorità e diritti, nel corso dello spazio e del tempo sono assemblati in formazioni distinte, entro le quali hanno manifestato livelli variabili di prestazione.

² La «visibilità» non coincide né con una categoria del pensiero politico, né con un istituto giuridico, e tuttavia si può considerare un tema che è parte integrante della storia di istituzionalizzazione del potere.

Pubblica amministrazione è ben lontana dal realizzarsi in maniera compiuta e si osserva spesso che la stessa è assunta a valore-fine e non a valore-mezzo, equivoco che porta con sé diverse criticità che, tuttavia, non possono essere analizzate compiutamente in questa sede.

Si può partire dal dato territoriale, dal contesto urbano, poiché la città ha integrato, nel corso degli anni, una nozione omnicomprendensiva di realtà differenti tra loro, con conseguente perdita di identità e di potere connotativo delle nozioni e dei relativi regimi giuridici, poiché le teorizzazioni sono destinate a sfumare e a smarrire la loro funzione di certezza collettiva.

L'ambito dematerializzato del momento urbano richiama, contemporaneamente, un'astrazione e una notazione materiale e concreta.

In linea puramente teorica, tra l'altro, l'unico settore al riparo dalle tentacolari mire espansionistiche della digitalizzazione era rappresentato proprio dagli spazi urbani, dai contesti abitativi e industriali, fisici per definizione e ontologicamente incompatibili con il progressivo dematerializzarsi dei processi decisionali e attuativi; al contrario, l'eterogenesi di fini affidati alla dimensione urbana, per un ripensamento degli equilibri fisici, ha rinvenuto nel digitale la dimensione ideale di sviluppo e controllo, almeno in linea teorica (Smorto 2019, 891-893).

Si ripropone, in una dialettica simile nel suo dispiegarsi, il rapporto tra discorso giuridico e immaginazione (Costa 1995, 4), tra due locuzioni apparentemente incompatibili, poiché il digitale – fenomeno molto pervasivo e con plurime epifanie (Orsoni e D'Orlando 2019, 593) che sfugge a sistematizzazioni definitorie – come l'immaginazione, riesce a travalicare i confini e gli spazi fisici della realtà (Donati 2019), ben al di là dei limiti imposti dal quadro normativo interno ed europeo.

Lo stesso momento di pianificazione urbanistica e gli obiettivi di razionalizzazione che sono ad esso connotati pare essere caratterizzato da un pervasivo senso di inadeguatezza, che si aggrava progressivamente, poiché i continui adattamenti richiesti, spesso indotti da situazioni di matrice emergenziale, o almeno presentata come tale, ne minano la tenuta (Simonati 2019, 31-33). Si assiste, infatti, alla progressiva moltiplicazione degli attori che operano nel governo del territorio: ai portatori di interessi qualificati di varia natura si aggiunge oggi la cittadinanza, che sempre più spesso è in grado di dialogare con le autorità competenti e di indirizzare agli interlocutori utili sollecitazioni, sotto forma sia di apporti conoscitivi dello stato dei luoghi e delle condizioni di vita, sia di vere e proprie proposte per lo sviluppo.

La criticità che potrebbe palesarsi è che alle scelte urbanistiche, tradizionalmente ispirate ad esigenze di razionalizzazione ordinante, la cosiddetta soggettività amministrativa valutante, subentri una neutralità a-valutativa che

trova nel digitale un eco formidabile. In altri termini, l'astrazione della funzione o di alcuni aspetti della stessa consente di superare il tradizionale ordine oggettivo dei valori – immutabili e resistenti ai cambiamenti insiti nell'esigenze della collettività – e spinge l'amministrazione verso una soggettività ordinante delle scelte (Irti 2020, 143).

Il vantaggio potenziale più evidente risiede, invece, nella possibilità di perseguire attraverso il digitale una nuova dimensione delle politiche urbane tese a coniugare sviluppo sostenibile e rigenerazione dei territori (Manni 2022, 274).

La dimensione in cui dovrebbe muoversi la ricerca – posto che il presente contributo si propone di sintetizzare solo alcuni aspetti legati allo sviluppo digitale – riguarda ambiti di sociologia urbana (Cancellieri e Scandurra 2012, 11), tra cui la mobilità oggetto di analisi proprio nel contesto della data society, e aspetti strettamente amministrativo-urbanistici. Si tratta, infatti, di provare a dare una risposta multidisciplinare ai problemi di urbanizzazione diffusa attraverso il supporto fornito dalle Ict, nella consapevolezza delle criticità che da tale approccio possono emergere.

È evidente che si tratta di processi complessi e articolati che tendono a mutare nel tempo, anche in base alle ripartizione di risorse e di conoscenze tra settore pubblico e privato, un aspetto tutt'altro che secondario.

2. Destruire le conoscenze sul territorio. L'esigenza di un'adeguata interoperability data exchange

La crisi economica ha enfatizzato il complesso delle debolezze del comparto territoriale, nazionale e locale, caratterizzato da luoghi da sempre attraversati da dualità molto marcate, sintetizzabili in maniera non esaustiva e pericolosamente semplicistica nelle dicotomie tra nord e sud (Allegretti 2020, 391) e tra centri urbani e periferie.

L'analisi degli effetti generati dagli effetti di globalizzazione e deterritorializzazione impone di ripensare propri l'equilibrio dell'assetto territoriale in termini destrutturati, con dati e algoritmi che condizionano programmazioni e attività sul territorio. Si tratta di un assetto che ormai si è imposto, benché sia lontano dal realizzarsi in concreto, poiché la validità e l'affidabilità dei dati dipende dalla qualità degli stessi ma anche dall'appropriatezza dello strumento che si usa per porli a sistema, e, ad esempio, non sempre i comuni sono all'altezza di tale sfida, a causa di carenze (Billio e Gallo 2021, 529).

L'ambito di ricerca può partire dal basso quindi dal contesto sociale e urbano, per provare a prevedere i potenziali vantaggi che possono derivare a favore del cittadino. Dal contesto urbano, infatti, generano le istanze sociali, nel contesto urbano si radicano gli elementi attrattivi per natura rispetto a investimenti, pubblici e privati, e sempre in tale contesto emergono le disuguaglianze sociali più marcate, cui la transizione digitale può fornire una risposta risolutiva, in un senso, oppure e purtroppo, nell'altro. I dati e la relativa affidabilità degli stessi valutata alla luce della perseguibilità di fini pubblici hanno l'indubbiamente scomodo ruolo di cartina al tornasole di tale cambiamento.

Si avverte l'affermarsi di un grado di interdipendenza tra mondi che pure restano autonomi, ma non è chiaro con quali materiali procedere, in quali forme, verso quali sbocchi, se vi debba essere un terreno elettivo da cui partire e nel caso quale debba essere.

Il presente stato complessivo del sistema istituzionale e la riscontrata e avvertita carenza di efficienza dell'articolata distribuzione delle funzioni pubbliche nella sua dimensione urbana deve, peraltro, confrontarsi con forti tensioni, emergenti nel confronto tra l'instabile organizzazione dei servizi erogati, nella fisiologica prospettiva della differenziazione, e la tenuta del principio di uguaglianza nella garanzia dei diritti costituzionali, soprattutto dei diritti sociali.

Il tema della democrazia economica riemerge in tutta la sua portata problematica, poiché potrebbe apparire agevole, e per versi anche corretto, operare una sorta di estensione pura e semplice di concetti come quelli di decisione, doveri, diritti; utilizzare cioè una faretra concettuale, seppur sottoposta a un costante dibattito teorico, trasponendola dal contesto politico a quello giuridico, specie se riferito al diritto pubblico e ai rapporti che lo stesso regola (Marongiu 1994, 457-460).

In tale contesto, la città sintetizza il tema della prossimità quale condizione necessaria per garantire continuità e intensità delle relazioni reticolari, in termini di interazione collaborativa, e l'emergere di nuovi tipi di comunità imperniate sulle reti di comunicazione. In altri termini, il cittadino, destinatario del servizio diviene elemento di una visione attiva dell'amministrazione, interagendo con la stessa attraverso i dati. Il criterio dell'unità insita nella nozione stessa di città, nel suo aspetto digitale, si articola, si decentra e si svincola dai limiti tradizionali per far fronte in maniera più celere e consapevole alle esigenze della collettività locale.

Attraverso la dematerializzazione del momento di erogazione del servizio si consente di garantire una fruizione indifferenziata – al netto di preesistenti condizioni di *digital divide* – attraverso il superamento di storiche dicotomie,

con la necessità, tuttavia non agevole, di individuare il titolare (proprietario, e perciò responsabile) delle reti.

I dati restano il fattore di aggregazione, rielaborazione e riutilizzo delle conoscenze acquisite, dal pubblico e dal privato, anche se forse proprio tale commistione ad oggi rappresenta una delle sfide più complesse per il legislatore. Si devono, infatti, individuare regimi e modalità di utilizzo differenziati.

Tale nodo, che pare ancora irrisolto nei suoi profili critici, rappresenta un'aporia immanente nel dibattito, e al momento difficilmente superabile, al fine di accedere a una coerenza sistematica dei rapporti tra digitale, spazio urbano e cittadino.

L'ininterrotto sviluppo, in senso digitale, degli apparati conoscitivi e delle tecnologie per il trattamento, l'elaborazione e l'aggregazione dei dati, richiedono una riflessione sulla compatibilità di tale approdo – peraltro non supportato da adeguate previsioni legislative – con il contesto territoriale e urbano e con i servizi ad esso connaturati.

Nell'attesa che questi nodi si sciolgano, e si passi così dal versante del dibattito a quello degli interventi, si registrano cambiamenti strutturali e i dati diventano il patrimonio più ambito, nel settore privato come in quello pubblico. Ci si deve chiedere se questa dematerializzazione a metà, un po' realizzata e un po' immaginata, possa concorrere alla correzione dei forti squilibri nella distribuzione dei servizi tra le diverse comunità o se si ponga quale ulteriore fattore di complicazione di un quadro complessivo che appare, invero, desolante (Cammelli 2019, 490-491).

3. Smart city, sharing economy e razionalizzazione urbana: stato attuale e prospettive

Il ricorso eccessivo, e spesso decontestualizzato, alle nozioni di smart city e di sharing economy ha rischiato di renderle meri laboratori di ipotesi mai sperimentate, quantomeno nel contesto ordinamentale italiano. L'allocazione di risorse, umane e materiali, proprio con riferimento agli spazi urbani potrebbe comportare un'occasione di applicazione diretta rispetto – ad esempio – all'opportunità di parametrare le politiche di spesa su variabili costanti nel tempo, come il mancato collegamento tra due zone strategiche, e come ripensarlo in base alle preferenze della popolazione, opportunamente monitorate con applicazioni digitali interconnesse.

Si osserva l'esistenza di una pericolosa area grigia di non regolato (Lipari 2011, 755)³, rispetto alla quale si deve preservare il coraggio di cambiamento, ma anche il coraggio di amministrare (Police 2021; Comporti 2020), perché una delle convinzioni che emerge, come si dirà, è che la liberalizzazione tout court, il «non Stato» rappresenta un soluzione fallimentare.

Il carattere cruciale delle formule lessicali permane come tratto caratterizzante della disciplina giuridica delle autonomie locali, e, il termine città, al fine di smarrire il connotato amministrativo che ne caratterizza l'utilizzo, rinviene nella digitalizzazione e nel ripensamento critico delle funzioni un elemento di superamento rispetto a una locuzione statica che ha smarrito da tempo la sua attualità (Romano 2020, 667). Nel contemporaneo, il concetto di città recupera la sua indiscussa portata interdisciplinare, poiché risulta del tutto inadeguata la scissione tra la disciplina giuridica e quella urbanistica, economica, geografica, sociologica, artistica, soprattutto per l'esigenza di integrare le differenti competenze. Più in particolare, è proprio la compenetrazione tra aspetti giuridici e urbanistici a contraddistinguere la governance delle città contemporanee nel contesto europeo, superando la contrapposizione terminologica tra *civitas* e *urbs*, frutto della distinzione tra la sua valenza astratta e quella fisica, tra dimensione immateriale e materiale

In altri termini, l'introversa, e per certi versi insostenibile tradizione municipalista italiana si trova ad includere nel suo ambito di azione, connaturato da apposite e pertinenti previsioni normative che ad oggi latitano, una rinnovata vocazione nella quale la stessa attuazione dei percorsi di sharing economy si innesta nel contesto dell'erogazione dei servizi, e non al di là o addirittura in contrasto con questi ultimi.

La sharing economy, l'economia orizzontale e dematerializzata della condivisione, momento di potenziale, e per certi versi auspicabile, attuazione della disintermediazione quale fattore di semplificazione procedimentale dei rapporti, si attua attraverso la condivisione e la collaborazione, che hanno indotto un'ulteriore distinzione tra sharing cities e co-cities (Tubertini 2019, 972).

³ Sopravvive una battaglia per il diritto che merita ancora di essere combattuta in una stagione in cui gli opportunismi della classe politica, le convenienze dei gruppi di pressione, le inerzie di una parte della società civile addormentata dai modelli trasmessi dalla televisione nel segno di un potere economico mercificatore sembrano concorrere per indurre a negare ogni idealità, ogni anelito di speranza, ogni coraggio per il cambiamento. Ci accompagna la fiducia che solo nel segno del diritto questo cambiamento sarà possibile, ma di un diritto capace di riscoprire la sostanza dei rapporti umani rompendo la scorza degli enunciati, riscoprendo cioè la storia al di là del tentativo di ossificarla nella apparente immodificabilità delle parole o nella asserita inossidabilità dei dogmi.

L'amministrazione condivisa che emerge da tali modelli diviene uno strumento innovativo di democrazia di prossimità e, di converso, fattore essenziale per il miglioramento complessivo della coesione sociale e per il superamento, attraverso la dematerializzazione della funzione pubblica, delle conflittualità perennemente irrisolte nel contesto urbano.

Si ripropone, in una prospettiva di rinnovata condivisione, agevolata dal dematerializzarsi dei rapporti, la considerazione per la quale la territorialità, intimamente collegata con il carattere comunitario degli ordinamenti vale, sul piano conoscitivo e classificatorio, a definire il carattere generale degli ordinamenti stessi, in quanto volti per loro natura ad operar in funzione di utilità generali di una popolazione, e non per soddisfare interessi settoriali (Berti 1979).

Le asimmetrie che derivano dal carattere non professionale dei soggetti privati erogatori del servizio appaiono insuperabili, anche perché appare parimenti complesso individuare un apposito spazio di azione per la Pubblica amministrazione senza che la stessa sia supportata dal settore privato. Un punto di equilibrio stabile, infatti, non è agevole da trovare.

Si contendono il campo, nella visuale del potere pubblico, diversi approcci, tendenzialmente inconciliabili, anche perché non si tratta direttamente di diritti indisponibili per l'autorità, quantomeno non ab initio.

Anche una mera riconfigurazione del potere discrezionale dell'amministrazione, che tenderebbe ad assestarsi attorno al suo nucleo elettivo, da ricercare nelle sole valutazioni che in un ordinamento democratico e pluralista ricadono a beneficio della collettività, pare una strada non praticabile, poiché le caratteristiche di tali attività sfuggono a sistematizzazioni e sono ontologicamente inconciliabili con il potere dell'amministrazione, come originariamente concepito.

Il riflesso scientifico e il connotato più immediato, e al contempo critico, di queste trasformazioni, indubbiamente difficili da ricondurre a un quadro complessivo coerente, è che non vi sono criteri univoci, né il dato legislativo supporta tale assetto definitorio, per stabilire la titolarità delle reti e il relativo regime giuridico.

Il ripensamento dei servizi cui si è fatto cenno, che ha immediato riflesso sull'assetto urbano e su una concezione più elastica degli spazi, si astrae in uno spazio tendenzialmente non regolato, una lacuna cui ha provato a porre rimedio – non sempre con esito fausto per la chiarezza delle soluzioni cui si è pervenuti – il giudice amministrativo.

Si deve dar conto, proprio rispetto a quest'ultimo, di un'apertura rispetto a quei dati immateriali cui si è fatto diffusamente cenno; dal 2019, infatti, le immagini tratte da Google Earth, sono utilizzabili per fini probatori relativi alla realizzazione di abusi edilizi.

Si tratta di un notevole passo in avanti, per i conservatori forse una fuga dalla legalità, ma forse si inizia a percepire in che direzione va il mondo che circonda le istituzioni e a rendersi conto che le stesse devono agire nello stesso spettro di azione.

Il nodo problematico complessivo, tuttavia, si pone ben al di là delle questioni più immediatamente percepibili, quali la tutela dei dati, personali e industriali, poiché la digitalizzazione degli stessi sembra corrispondere a un transito, senza alcun sindacato o controllo, verso una dimensione non giuridica.

L'amministrazione è deputata a svolgere un ruolo di mediazione, e anche qualora i servizi di rete, che costituiscono l'infrastruttura portante del nuovo assetto urbano, siano gestiti dallo stesso soggetto pubblico, i pericoli di interferenze di soggetti privati e conseguenti cessioni indebite di dati e informazioni non sono esclusi, al contrario (Pinto 2018, 7).

Il sistema così prospettato, allo stato attuale, non pare poter rispondere in maniera soddisfacente alle impellenti esigenze del territorio, poiché il palesarsi di esternalità negative e il declino della sfera pubblica hanno comportato l'affermarsi di un modello inappropriato; né tuttavia – ed è opportuno avvertire di ciò rispetto al rischio di eventuali derive nostalgiche che si possono desumere da tale – si può auspicare un ritorno al momento urbanistico tradizionale, senza dati, senza rete, con rilievi operati sulla base dello schema ippodameo, senza che ciò possa in alcun modo costituire un giudizio negativo sullo stesso, al contrario.

Ma si deve ragionare con il tempo presente, capire la cultura del tempo in cui viviamo, con uno sguardo all'idea di amministrazione che emerge dal contesto concreto e uno all'idea di amministrazione che si delinea nell'immediato futuro. È, infatti, evidente che la struttura pubblica deve svolgere un ruolo in ogni caso di rilievo in tale processo di rinnovamento.

Emergono divergenze di fondo legate alla razionalità e alla legittimità di modelli di raccordo che restano perennemente incompiuti, e che si affermano con maggiore facilità in uno spazio non regolato e appare quantomai attuale il titolo di un recente e autorevole scritto, «Bentornato Stato, ma» (Amato 2022), formula con la quale si palesa in ogni caso la necessità di una forma di regolazione – anche e soprattutto rispetto all'oggetto del presente scritto – ma la stessa non può ripercorrere le traiettorie della regolazione del passato.

4. Cauto scetticismo

Lungi dall'assumere il rango di conclusioni, appare opportuno fornire una prospettiva alternativa rispetto al senso di diffuso scetticismo palesato, che

si pone all'esito di una consolidata persuasione ostile al tema; «rinunciando alle pur facili profezie sui mutamenti che, con il progresso tecnologico, potranno aversi nel modo stesso di amministrare (e che inevitabilmente metteranno a dura prova l'ordine dei principi ricevuti, ci si può domandare ancora se veramente la 'riserva' a favore del potere sia venuta meno, o sia stata ridotta in più accettabile misura» (Ledda 2002, 179).

Le forme di ripensamento degli spazi urbani, in tutto il relativo incedere, ivi compresa la fase di pianificazione, sono necessarie e auspicabili, e il digitale può fornire un supporto infungibile in tal senso, ma i pericoli insiti in attività spontanee, non regolate, e al momento non regolabili, nonostante gli innumerevoli tentativi operati in sede euro unitaria, non fanno emergere un modello apprezzabile, né sostenibile da un punto di vista di equilibri istituzionali; nell'ambito delle categorie tradizionali, rispetto al potere, si affianca alle attività vincolate, liberalizzate e libere, una nuova categoria, le attività economiche spontanee.

Si assiste alla totale scomparsa di una disciplina pubblicistica relativa ai presupposti ed alla conformazione dell'attività, si esclude, il limine, il permanere di un controllo pubblico, il quale non condiziona né *ex ante* il diritto di intraprenderla, né si svolge in un momento successivo in forma di potestà di conformazione e repressione.

La città, nella sua perdurante mobilità e instabilità, diventa oggetto esponenziale degli interessi localizzati su un determinato territorio, i quali tuttavia non vi sono vincolati in maniera immutata, in ragione della loro potenziale astrazione che recide il limite ontologico degli stessi; si tratta di stabilire priorità e apportare correttivi alle evidenti aporie esistenti e palesi, ma spesso ignorate.

La città e gli spazi urbani che la caratterizzano, attraverso le smart cities e la sharing economy, possono dar forma alle complesse dinamiche di piena sussidiarietà, «mettendo in discussione l'alternativa Stato/mercato» (Donati 2019, 964), attraverso la predisposizione di uno spazio ulteriore, che non può e non deve essere relegato a uno status di non giuridicità.

Si deve governare la frammentazione e la destrutturazione di una parte del presente sembra essere una delle chiavi di lettura del cambiamento, al di verificare la tenuta di approcci teorici sui meccanismi causali per le soluzioni offerte e ripensare, in un'ottica di sistema, il processo decisionale pubblico interamente considerato (Dente 1990).

Solo attraverso apposita sistemazione dei concetti e avendo ben chiare le traiettorie del cambiamento in atto e di quello voluto, la città può divenire il luogo, fisico e dematerializzato, per rimuovere i tratti di disuguaglianza, che

in assenza di una presenza latamente amministrativa, rischiano di essere accentuati insanabilmente.

Una nota di chiusura rispetto a un esempio virtuoso che, nell'ipotesi in cui non possa essere riproposto, può costituire un modello cui riferirsi e una traccia da seguire. Si tratta del progetto «Migrazione al cloud» del comune di Milano.

Per perfezionare l'osmosi di digitale e spazi urbani e rendere funzionale il primo ai secondi è necessario ricorrere a modelli di conservazione dei dati degli immobili e del territorio che consentano di accedere a una visione di lungo periodo, modificabile e aggiornabile proprio con il supporto del digitale. L'esperienza citata consente un'accessibilità ampia ai dati introducendo «un'infrastruttura iperconvergente per virtualizzare gli ultimi server fisici, soprattutto allo scopo di implementare progetti di innovazione».

La riflessione su ci si deve soffermare, sull'esperienza di tale modello, è quella di progettare sin da subito la soluzione che diventerà nel futuro l'infrastruttura multi-cloud distribuita con governance interna di servizi e risorse condivise creando centri di competenza dell'It nella Pubblica amministrazione e non solo per la Pubblica amministrazione

In questa idea di digitale può svilupparsi una rinnovata concezione degli spazi urbani e dei servizi che su tali spazi insistono, in un percorso che dovrà necessariamente ricomprendere un modello di governance e di regolazione adeguato e appropriato.

Riferimenti bibliografici

- ALLEGRETTI, U. (2020), *Il piano Sud 2030*, in «Quaderni costituzionali», 40(2), pp. 391-395
- AMATO, G. (2022), *Bentornato Stato, ma*, Bologna, Il Mulino.
- AMATO, G. e MARONGIU G. (1982) (a cura di), *L'amministrazione della società complessa. In ricordo di Vittorio Bachelet*, Bologna, Il Mulino.
- BERTI G. (1979), *Diritto e Stato: riflessioni sul cambiamento*, Padova, Cedam.
- BILLIO, M. e GALLO, G. (2021), *Qualche riflessione sull'uso di tecniche di analisi dati: dal Machine Learning alle metodologie statistico-econometriche per dati comunali*, in M. DEGNI (a cura di), *IV Rapporto Ca' Foscari sui comuni*, Roma, Castelvocchi, pp. 529-567.
- CAMMELLI, M. (2019), *Amministrazione e mondi nuovi*, Bologna, Il Mulino.
- CANCELLIERI, A. e SCANDURRA, G. (2012), *Tracce urbane. Alla ricerca della città*, Milano, Franco Angeli.
- COMPORZI, G.D. (2020), *Il coraggio di amministrare*, in AA.VV., *Scritti per Franco Gaetano Scoca*. Volume II, Napoli, Editoriale Scientifica, pp. 1087-1158.

- COSTA, P. (1995), *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, in «Diritto pubblico», 1, pp. 1-34.
- DENTE, B. (1990), *Le politiche pubbliche in Italia*, Bologna, Il Mulino.
- DONATI, D. (2019), *Le città collaborative: forme, garanzie e limiti delle relazioni orizzontali*, in «Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici», 4, pp. 947-969.
- FERRARESE, M.R. (2021), *Privatizzazioni, poteri invisibili e infrastrutture giuridiche globali*, in «Diritto pubblico», 27(3), pp. 871-892.
- GIANI, L. (2021), *L'amministrazione tra appropriatezza dell'organizzazione e risultato: spunti per una rilettura del dialogo tra territorio, autorità e diritti*, in «Nuove autonomie. Rivista quadrimestrale di diritto pubblico», 3, pp. 551-582.
- IRTI, N. (2020), *Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico*, Bologna, Il Mulino.
- LEDDA, F. (2002 [1983]), *Potere, tecnica, sindacato giurisdizionale sull'amministrazione pubblica*, in F. LEDDA, *Scritti giuridici*, Padova, Cedam.
- LIPARI, N. (2011), *Paolo Grossi, ovvero del diritto come storia*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 65 (3), pp. 755-765.
- MANNI, B. (2022), *Sviluppo sostenibile e rigenerazione urbana tra tutela dell'ambiente e inclusione socio-economica*, in «Diritto pubblico», 1, pp. 273-324.
- MARONGIU, G. (1994), *La democrazia come problema*, Bologna, Il Mulino.
- ORSONI, G. e D'ORLANDO, E. (2019), *Nuove prospettive dell'amministrazione digitale: open data e algoritmi*, in «Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici 3», pp. 593-617.
- PINTO, F. (2018), *L'utilizzo delle piattaforme informatiche da parte della Pubblica amministrazione: tra falsi miti e veri rischi*, in «Amministrativamente», 1-2, pp. 1-8.
- POLICE, A. (2021), *Il potere, il coraggio e il tempo nel decidere. Corpi tecnici e loro valutazioni nel trentennale della legge sul procedimento amministrativo*, in A. BARTOLINI, T. BONETTI, B. MARCHETTI, B. G. MATTARELLA e M. RAMAJOLI (a cura di), *La legge n. 241 del 1990, trent'anni dopo*, Torino, Giappichelli.
- PUGLIATTI, S. (1978), *Grammatica e diritto*, Milano, Giuffrè.
- ROMANO, M.C. (2020), *La città-regione quale figura interdisciplinare. Soluzioni istituzionali e nuovi livelli di governo delle città capitali e metropolitane nella prospettiva europea*, in «Diritto amministrativo», 3, pp. 677-707.
- SASSEN, S. (1998), *Fuori controllo. Mercati finanziari contro Stati nazionali: come cambia la geografia del potere*, Milano, Giuffrè.
- SIMONATI, A. (2019), *Rigenerazione urbana, politiche di sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la cittadinanza?*, in «Rivista giuridica dell'edilizia», 1, pp. 31-45.
- SMORTO, G. (2019), *Autonomie locali e politiche pubbliche per l'economia digitale*, in «Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici», 4, pp. 891-917.
- TUBERTINI, C. (2019), *Sviluppare l'amministrazione condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) e leale collaborazione: riflessioni e proposte*, in «Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici», 4, pp. 971-994.